



DELIBERAZIONE N° VIII / 011213 Seduta del 10 FEB 2010

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente	ROMANO LA RUSSA
DAVIDE BONI	STEFANO MAULLU
GIULIO BOSCAGLI	FRANCO NICOLI CRISTIANI
LUCIANO BRESCIANI	MASSIMO PONZONI
MASSIMO BUSCEMI	PIER GIANNI PROSPERINI
RAFFAELE CATTANEO	MARIO SCOTTI
ROMANO COLOZZI	DOMENICO ZAMBETTI
LUCA DANIEL FERRAZZI	MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta del Presidente **Roberto Formigoni**

Oggetto

REGOLAMENTO "REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI, NONCHÉ PERIODO DI APERTURA DEI RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 40 QUINQUIES DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 15 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO)" – (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

La Dirigente di Unità Organizzativa **Benedetta Sevi**

Il Direttore Generale **Rosangela Morana**

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 5 pagine di allegati,
parte integrante μ



VISTA la legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e segnatamente all’articolo 40 quinquies che prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione inerente la disciplina dei requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché del periodo di apertura dei rifugi;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5656 del 9 giugno 2009 con cui viene nominata la Commissione per Strutture Alpinistiche, che ha fra i compiti previsti dal comma 4 dell’art. 40 ter della medesima legge di “collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento attuativo dell’art. 40 quinquies” e di “esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta dei comuni e della direzione generale regionale competente in materia di turismo”;

PRESO ATTO del parere favorevole della Commissione per le strutture Alpinistiche, previsto dall’art. 40 ter comma 4 lettera b), che nella seduta del 20 novembre ha analizzato una proposta di regolamento sostanzialmente equivalente a quella allegata;

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’emanazione del Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale sopra richiamata, e in particolare in attuazione del titolo III, capo II, sezione II, art. 40 quinquies, della legge regionale 15/2007 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), in relazione alla disciplina dei requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché del periodo di apertura, dei rifugi alpinistici ed escursionistici;

DATO ATTO della allegata relazione illustrativa di accompagnamento alla presente proposta di Regolamento;

DATO ATTO che l’allegata proposta di Regolamento recepisce le “raccomandazioni” contenute nel parere n.197 espresso dalla IV Commissione Consiliare “Attività Produttive” nella seduta del 28 gennaio 2010 (a seguito della DGR 11022 del 22/01/2010);

VISTA l’allegata proposta di Regolamento “requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;





RITENUTO quindi meritevole di approvazione l'allegata proposta di Regolamento Regionale "requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici";

VISTO l'art. 42 della Legge Statutaria 14 maggio 2008, n. 1 "Statuto d'autonomia della Lombardia" che prevede che i regolamenti di esecuzione e di attuazione di leggi regionali siano approvati dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale", nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta del Regolamento avente ad oggetto "requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici", in attuazione del titolo III, capo II, sezione II, art. 40 quinquies, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.



IL SEGRETARIO

Marta Pilloni



Relazione introduttiva

Il regolamento è stato predisposto in attuazione all'articolo 40 quinquies della l.r. 15/2007 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) al fine di definire i requisiti minimi e le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie dei rifugi alpini, tenendo conto delle realtà presenti in regioni confinanti. L'attuale proposta di regolamento tiene conto dei suggerimenti della *Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia* e del *CAI Lombardia*. Sono inoltre stati attivati tavoli di lavoro con le Direzioni Generali regionali competenti; in particolare:

- la D.G. *Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile* per le tematiche concernenti le acque, gli scarichi e i rifiuti;
- la D.G. *Sanità* per le tematiche concernenti i requisiti igienico-sanitari;
- la D.G. *Qualità dell'Ambiente* per la compatibilità delle indicazioni contenute rispetto al contesto ambientale di inserimento.

Particolari approfondimenti sono stati fatti con i referenti della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità per gli aspetti legati all'utilizzo dell'acqua per uso umano, in relazioni alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela ed uso delle acque della Regione.

Il 20 novembre 2009 la "Commissione regionale per le Strutture Alpinistiche" ha espresso parere favorevole in ordine alla presente proposta di regolamento.

Il bilancio autonomo di previsione per gli anni 2010, 2011 e 2012 prevede sul capitolo 2.4.2.3.67.5540 nuove risorse per complessivi 3.000.000,00 di euro da destinarsi, prioritariamente, ad interventi di adeguamento, ristrutturazione e miglioria dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in linea con l'art. 40 quater della l.r. 15/2007.

Si è ravvisata infine l'opportunità di introdurre all'articolo 6 la norma transitoria o di prima applicazione che fissa in 5 anni il termine per l'adeguamento dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il lasso temporale concesso risulta dettato dalla particolare collocazione geografica delle strutture (alta quota, in aree sottoposte a vincoli ambientali e/o in aree a parco, presenza di vincoli architettonici, ecc.) che lasciano supporre lunghi tempi di autorizzazione dei progetti di adeguamento oltre che alle limitate disponibilità economiche dei soggetti interessati.



Proposta di Regolamento Regionale: "Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici" (L.R. 15/2007).

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 40 *quinquies* della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), definisce i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.

**Art. 2
(Requisiti minimi comuni ai rifugi alpinistici ed escursionistici)**

1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:

- a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
- b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformità;
- c) adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;
- d) porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;
- e) cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;
- f) un locale ristoro con la possibilità di essere utilizzato dagli escursionisti anche per il consumo di propri alimenti o bevande;
- g) un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i comuni.

2. I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno.

3. Se non può essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.

4. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con relativa simbologia, di avviso della non potabilità dell'acqua. È comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare.

5. Nei casi in cui la zona non è servita da pubblica fognatura, gli scarichi sono trattati mediante adeguato impianto di smaltimento delle acque reflue, fosse settiche o sistemi alternativi in funzione della presenza a valle di opere di captazione ad uso civile, della natura geologica dei luoghi, della difficoltà dell'opera e del flusso turistico che insiste sul rifugio.



Art. 3
(Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici)

1. I locali adibiti al pernottamento hanno:
 - a) un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri;
 - b) un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere;
 - c) una permanente aerazione naturale o meccanica;
 - d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali.
2. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, almeno una camera è accessibile ai disabili, salvo casi di vincoli strutturali che non lo consentano.
3. I locali adibiti a servizi igienici destinati agli utenti hanno:
 - a) rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;
 - b) un w.c. con lavabo, accessibile ai disabili nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar;
 - c) un w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento;
 - d) almeno una doccia, accessibile anche ai disabili nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non la consentano;
 - e) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.
4. I locali adibiti a servizi igienici destinati al personale hanno:
 - a) un w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;
 - b) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;
 - c) una doccia.
5. I locali adibiti a cucina hanno:
 - a) un'altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri;
 - b) rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;
 - c) una zona per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;
 - d) un doppio lavello con acqua calda e fredda;
 - e) una zona cottura dotata di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale;
 - f) almeno una finestra apribile, dotata di rete protettiva contro gli insetti.
6. I locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno:
 - a) un'altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri;
 - b) una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;
 - c) un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento.
7. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito i locali di cui al comma 6 sono accessibili ai disabili.



Art. 4
(Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi escursionistici)

1. I locali adibiti a pernottamento hanno:
 - a) un volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri;
 - b) un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 7 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di 1,5 metri, e a 8 metri cubi per persona se si tratta di camere;
 - c) una permanente aerazione naturale o meccanica;
 - d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali.

2. Almeno una camera è accessibile ai disabili, salvo casi di vincoli strutturali che non lo consentano.

3. I locali adibiti a servizi igienici destinati agli utenti hanno:
 - a) rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;
 - b) due w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar;
 - c) un w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso di locali adibiti al pernottamento;
 - d) almeno una doccia, accessibile anche ai disabili;
 - e) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.

4. I locali adibiti a servizi igienici destinati al personale hanno:
 - a) un w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;
 - b) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;
 - c) una doccia.

5. I locali adibiti a cucina hanno:
 - a) un'altezza non inferiore a 2,40 metri;
 - b) rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;
 - c) una zona per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;
 - d) doppio lavello con acqua calda e fredda;
 - e) una zona cottura dotata di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale;
 - f) almeno una finestra apribile, dotata di rete protettiva contro gli insetti.

6. I locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno:
 - a) una superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;
 - b) un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/14 delle superfici di pavimento.

7. I locali di cui al comma 6 sono accessibili ai disabili.



Art. 5
(Periodi di apertura)

1. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di cento giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne dà comunicazione al comune e alla provincia competenti per territorio.

Art. 6
(Norma di prima applicazione)

1. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro cinque anni, a renderli conformi ai requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

